



## ENTRO IL 2 GENNAIO L'INVIO DEGLI ELENCHI CLIENTI FORNITORI

E' fissato al 31 dicembre 2011, che cadendo però di sabato determina la proroga automatica al 2 Gennaio 2012, il termine per l'invio della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA - sia attive che passive - di importo pari o superiore a € 25.000,00 (al netto dell'IVA) soggette all'obbligo di fatturazione (non devono pertanto essere comunicate le operazioni documentate con scontrino /ricevuta fiscale).

Tale limite è ridotto ad € 3.000 (al netto dell'Iva) per le operazioni rese o ricevute nell'anno 2011 che dovranno essere oggetto di comunicazione entro il 30 aprile 2012.

Si tratta di un nuovo adempimento, introdotto con l'art. 21, DL n. 78/2010, che ha come finalità quella di rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di IVA ma anche in ambito di imposizione sul reddito.

### **Soggetti obbligati**

Sono tenuti all'invio della comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini Iva e, quindi, come chiarito dalla circolare 24/E/2011 del 30 maggio 2011, anche gli enti non commerciali, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali ( ad esempio prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazione) ciò anche se in regime forfetario legge 398/91.

Vanno pertanto comunicate con riferimento all'anno 2010

- le operazioni effettuate per le quali è stata emessa fattura
- le operazioni ricevute da parte di soggetti titolari di partita Iva (ad es fornitori)

**i cui corrispettivi sono pari o superiori a € 25.000**

Nessuna comunicazione deve essere fatta in relazione:

- alle entrate c.d. "istituzionali" quali le quote associative e i corrispettivi specifici
- alle fatture ricevute per acquisti inerenti alla sfera istituzionale

Per gli acquisti di beni e servizi "promiscui", cioè riferiti indistintamente alla sfera commerciale e a quella istituzionale, dovrebbero essere oggetto di comunicazione per l'intero importo, anche se la parte riferita alla sfera commerciale è inferiore alla soglia 25.000 euro per l'anno 2010 e ciò in quanto oggetto della registrazione nei registri IVA è l'intera fattura, ancorché la detrazione dell'imposta avvenga solo parzialmente.

Se, invece, per scelta del sodalizio sportivo, la detrazione dell'imposta addebitata in sede di acquisto del bene o del servizio "promiscuo" non è stata esercitata, in ragione della difficoltà di individuare la parte imputabile alla sfera commerciale, sembrerebbe corretto non comprendere

l'operazione nella comunicazione, sempreché l'ente non abbia computato tale fattura fra gli acquisti promiscui ai fini delle imposte sui redditi.

Le associazioni sportive dilettantistiche che, svolgendo esclusivamente attività istituzionale e come tali non hanno la Partita Iva ma solo il codice fiscale sono escluse da tale adempimento.

### **Operazioni escluse**

Oltre alle operazioni inerenti alla sfera istituzionale, i sodalizi sportivi non dovranno comunicare, al pari di tutti gli altri soggetti, una serie di operazioni già soggette ad altri obblighi di comunicazione (esportazioni, operazioni intracomunitarie, compravendite di immobili), tra le quali si segnalano le seguenti:

- a) operazioni effettuate nei confronti di soggetti "privati" (non in possesso di P.IVA) nei casi in cui il pagamento sia avvenuto mediante l'utilizzo di carte di credito o di debito emesse da operatori finanziari;
- b) contratti di somministrazione di energia elettrica (fattispecie che interessa particolarmente gli enti sportivi che gestiscono impianti sportivi, palestre e piscine)

### **Contratti con corrispettivi specifici e contratti collegati ( ad es. sponsorizzazioni)**

Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia al di sopra della quale scatta l'obbligo di comunicazione, occorre avere riguardo ai corrispettivi dovuti in base alle condizioni contrattuali.

Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a 25.000 per l'anno 2010 ed a 3.000 euro dal 2011.

Invece, per i contratti tra loro collegati, mediante il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto bensì mediante una pluralità coordinata di contratti, occorre considerare, per far scattare l'obbligo di comunicazione l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti, ma dovrà essere comunicato l'importo delle operazioni rese e ricevute nel singolo anno d'imposta, anche se è inferiore a detti limiti.

Quanto sopra precisato, vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) e che sia effettuato in anni diversi.

In particolare, il chiarimento fornito dalla Circolare 24/E sui pagamenti frazionati (in acconto e a saldo), anche se riferiti ad un unico contratto, si rivela per molte ASD di particolare utilità per la gestione dei contratti di sponsorizzazione che prevedono pagamenti a scadenze prestabilite scaglionate lungo la stagione sportiva.

#### **ESEMPIO**

se l'ASD Bianchi ha sottoscritto un contratto di sponsorizzazione per la stagione sportiva 2010-2011 che prevede un corrispettivo globale di €4 0.000 + Iva 20% da corrisponderci in 4 rate trimestrali di €10.000 alle seguenti scadenze 30/09/10 – 30/11/10 – 28/02/11 – 30/04/11. Ancorché i corrispettivi fatturati nel 2010 sono pari ad €20.000 (10.000 + 10.000), e quindi inferiori alla soglia prevista di €25.000, si dovrà considerare, ai fini dell'obbligo di comunicazione, l'intero corrispettivo e quindi €40.000.

L'ASD quindi è obbligata a trasmettere la comunicazione entro il 31 dicembre 2011 indicando l'importo di 20.000 con la data di registrazione del 30/11/10 (ultima operazione nel periodo di riferimento).

## **Periodo di riferimento**

Trattandosi di un adempimento IVA occorrerà fare riferimento alle operazioni relative all'attività commerciale poste in essere nell'anno solare e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente sportivo abbia scelto di operare con un esercizio di durata diversa dall'anno solare stesso (ad. es. 01/09 – 31/08 dell'anno successivo).

## **Dati da indicare nella comunicazione**

La comunicazione, deve contenere, per ciascuna cessione, acquisto o prestazione di servizi:

- anno di riferimento;
- partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente / prestatore, acquirente;
- corrispettivi dovuti dal cessionario / committente o al cedente / prestatore, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, nonché l'IVA applicata o l'indicazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.

Si evidenzia che per l'adempimento in esame non è stato predisposto uno specifico "modello" con le relative istruzioni di compilazione.

La soluzione adottata dall'Amministrazione finanziaria si è infatti tradotta nell'elaborazione di un tracciato informatico per l'invio telematico, così come per i "vecchi" elenchi clienti – fornitori.

## **Modalità di invio della comunicazione**

La comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica:

- direttamente dal contribuente
- tramite un intermediario abilitato

Scaduti i termini, il contribuente può integrare la comunicazione presentandone una nuova entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza incorrere in alcuna sanzione.

L'omesso invio della comunicazione o la trasmissione di dati incompleti o non veritieri comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.